

REGOLAMENTO (CE) N. 3054/93 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 1993****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 5 novembre 1993 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 85, paragrafo 1 e 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2628/93 ⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in novembre e dicembre 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate nel corso del periodo dal 1° al 4

novembre 1993 appaiono talmente cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversi dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 5 novembre 1993 è provvisoriamente sospeso;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 29 novembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 22.